



Tribunale di Pistoia

Prot. n. **624**/2023

Pistoia, 23 marzo 2023

IL PRESIDENTE

Al Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
SEDE

ai Direttori del settore civile e penale
SEDE

ai Funzionari responsabili delle cancellerie civili e penali
SEDE

e p.c. al Presidente Vicario
SEDE

al Procuratore della Repubblica
SEDE

al Presidente della Corte di Appello
FIRENZE

Oggetto: *pagamento dei diritti di copia ex art. 196 DPR n. 115/2002 e ss.mm.ii*

Si riscontra la Vs. nota prot 936/23 15 marzo 2023 di cui all'oggetto e segnatamente la richiesta rivolta a questo Ufficio di "continuare a garantire la facoltà di pagamento dei diritti di copia nel procedimento penale anche con modalità non telematiche" osservando quanto segue.

Occorre innanzitutto considerare che, dalle indicazioni contenute nel vademecum del 6.3.2023 relativo all'accettazione dei pagamenti telematici trasmesso dal DGsia e, in particolare dall'espressione secondo cui "ai sensi degli artt. 192 e 196 del Testo Unico Spese di Giustizia, così

come da ultimo modificato dal D. Lgs. 149/2022, i pagamenti del contributo unificato, del diritto di certificato, delle spese di notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, nonché dei diritti di copia, sia nel procedimento civile sia nel procedimento penale, devono obbligatoriamente essere eseguiti online tramite la piattaforma di cui all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 82/2005 (c.d. piattaforma pagoPA)", non devono sorgere incertezze di sorta circa la possibilità fattiva di ricevere, nel processo penale, pagamenti (anche) tramite marche da bollo.

L'obbligatorietà cui si fa riferimento nel testo attiene per vero all'ipotesi in cui, stante la facoltà del pagamento telematico per il processo penale (in alternativa a quella "cartacea") l'utenza scelga l'opzione telematica.

In altre parole, mentre per il processo civile il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile va obbligatoriamente effettuata per via telematica (con piattaforma NoiPA), per il processo penale l'utenza ha la possibilità di scegliere tra il pagamento in modo telematico (per effettuare il quale, si ribadisce, dovrà utilizzare la piattaforma NoiPA) e quello tramite marca da bollo.

In questo senso è la nota ministeriale m_dg.DOGO7.06.03.2023.0008933.0 che chiarisce appunto che, ove l'utenza privilegi il pagamento telematico (invece della tradizionale marca da bollo) lo dovrà effettuare con la modalità detta (vale a dire accedendo alla piattaforma NoiPA).

Del resto, il disposto di cui all'art. 196 del d.P.R. 115 del 30 maggio 2002, così come modificato dall'art. 13, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 dispone con chiarezza che *"il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"* non facendo alcun riferimento al processo penale. In aggiunta, non può non considerarsi che la disposizione citata trova il suo inserimento logico sistematico nel Capo II della Parte VI Titolo III del TU delle Spese di Giustizia intitolato appunto: *"Pagamento del diritto di copia del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile"*.

Conferma ancora la correttezza di questa impostazione, da ultimo, la nota ministeriale m_dg.DAG.21/03/2023.0063988.U che, facendo seguito alla risposta fornita con nota prot. DAG 43041.0 del 23.02.2023, pubblicata anche sul sito del Ministero della giustizia, e considerata altresì la circolare diramata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, prot. DOG 8933.0 del 6.03.2023, chiarisce che la disposizione dell'art. 196 d.P.R. n.115/2002, laddove impone l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), **sia esclusivamente applicabile al processo civile.**

Deve allora ritenersi in modo conclusivo che, sino a diversa disposizione normativa primaria o secondaria, **il pagamento telematico per il processo penale sia ancora soltanto facoltativo** dovendosi qui chiarire, secondo quanto riportato, da ultimo nella citata nota ministeriale, che, considerata la non integrale abilitazione dei sistemi e delle infrastrutture al pagamento con modalità telematiche, comunicata dal Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione con nota del 16 marzo 2023, il

diritto di copia e di certificato potrà essere assolto anche mediante contrassegni (ai sensi dell'art. 285 d.P.R. n. 115/2002), ferma restando la possibilità, assicurata dallo stesso art. 5, comma 2, C.A.D., di procedere al versamento mediante PagoPA, in favore degli uffici giudiziari abilitati ad accettare e ad annullare la ricevuta telematica di pagamento.

Il Presidente del Tribunale

Maurizio Barbarisi

